TESTO UNICO ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. (TESTO A)

Art. 55

(L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita' alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 43, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L) Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1997. (L)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, non più in vigore dal 6 febbraio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Titolo	V — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-espropriazione-per-pubblica-utilita-testo-a/art-55-l-occupazioni-senza-titolo-anteriori-al-30-settembre-1996/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it